

**DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 145/2018**  
(LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019)  
DI INTERESSE PER GLI AMBITI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
(scheda elaborata il 2 marzo 2019)

## Sommario

Considerazioni generali

### LAVORO

- Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno
- Proroga della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga
  - *Focus: gli ammortizzatori sociali CIGS, CIGD e NASpI*
- Piani di recupero occupazionale
- ANPAL
  - *Focus: le misure introdotte nel 2017 dal c.d. DL. Mezzogiorno*
- Fondo per le politiche giovanili
  - *Focus: Fondo nazionale per le politiche giovanili*
- Modifiche alla misura "Resto al Sud"
  - *Focus: Resto al Sud*
- Bonus occupazionale Giovani eccellenze

### SISTEMA DUALE E ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

- Sistema duale
  - *Focus: sistema duale*
- Incentivi al contratto di apprendistato
- Innovazione dell'offerta formativa degli ITS
  - *Focus: ITS*
- Modifiche alla disciplina dell'alternanza scuola lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

### IMPRESA 4.0

- Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento
  - *Focus: credito d'imposta per la formazione 4.0*
- Voucher Manager

### NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE

- Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole
- Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare del contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche
- Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici

### ALTRE MISURE

- InvestItalia
- Misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini"
  - *Focus: Nuova Sabatini*
- Made in Italy
  - *Focus: Piano straordinario per la promozione del Made in Italy*
- Ridefinizione dei contratti di sviluppo
- Rilancio delle aree di crisi industriali
- Chiusura Fondo Start Up
- Istituzione fondo Intelligenza artificiale "Blockchain e Internet of Thing"
- Fondo per la difesa cibernetica

## Considerazioni generali

In generale, possiamo affermare che vengono in larga parte mantenute le linee di intervento dei passati governi, sebbene il tema istruzione e formazione appaia secondario nell'agenda politica dell'attuale governo.

E' infatti chiara da un lato la volontà di non rilanciare ulteriormente alcune linee di intervento. Non si vede un piano di sviluppo del capitale umano, dall'altra si interviene depotenziando l'alternanza scuola lavoro che avrebbe sicuramente avuto bisogno di un maggior sostegno progettuale e di accompagnamento, ma che aveva iniziato a rafforzare il collegamento tra sistema educativo e sistema imprese. Tale depotenziamento, oltre ad essere un segnale politico chiaro che le scuole hanno già recepito, riducendo la propria attività al riguardo, rappresenta l'interruzione di una prospettiva di maggiore apertura del sistema scuola verso le imprese che ha bisogno di tempo per poter produrre cambiamenti reali e diventare prassi.

Dall'altra parte, non vi sono stati interventi penalizzanti su altri temi, forse perché meno di interesse del livello politico, che sono quindi stati riproposti in continuità dai vertici amministrativi dei Ministeri.

## LAVORO

- **Proroga incentivo occupazione Mezzogiorno (Art. 1, comma 247)**

La Legge 145/2018 prevede che, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, possono essere ancora previste, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure decontributive per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato** di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età o di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tali incentivi possono essere finanziati con le risorse dei programmi operativi nazionali o regionali e dei programmi operativi complementari.

L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri, compreso quello previsto dalla scorsa legge di Bilancio (Bonus "under 35"), da ultimo modificato dal DL "dignità", che ha confermato il limite di età massimo a 35 anni anche per il 2019 e il 2020. Pertanto, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani nelle Regioni del Sud che hanno accesso all'incentivo occupazione Mezzogiorno, per il primo anno la decontribuzione è pari al 100% fino a un massimo di 8.060 euro annui, per i due anni successivi, è pari al 50%.

- **Proroga disciplina ammortizzatori sociali in deroga (Art. 1, commi 248 a 254)**

Introdotta in sede di presentazione del maxi-emendamento governativo al Senato, la disposizione della Legge di Bilancio prevede una proroga per il 2019 degli ammortizzatori sociali in deroga, in particolare l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA (L. 18/2017, art. 1-*bis*, ovvero la legge di conversione del D.L. 243/2016, e L. 205/2017, comma 1167), nel **limite di spesa di 35 milioni di euro** sottesa alla presentazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di una relazione nella quale vengono stimati gli oneri, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda la relativa copertura, la misura si avvale di una riduzione delle risorse stanziare per il Fondo di Sviluppo e Coesione (art. 1, comma 6, L. 147/2013).

Viene inoltre concesso ai lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi. Ai lavoratori beneficiari, inoltre, sono rivolte misure di politica attiva da prevedere in appositi **piani regionali** comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. L'attuazione della misura viene rimessa alle risorse residue che le Regioni destinano per le politiche per il lavoro e l'occupazione ed è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito delle risorse finanziarie previste per i piani di recupero occupazionale, ripartite per Regioni, vengono ulteriormente previsti fino a **6 milioni di euro** per l'anno finanziario 2018 che la Regione Lazio, per un massimo di 12 mesi, può destinare a specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. La copertura della misura è assicurata dalla riduzione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a), D.-L. 185/2008).

## Focus. Gli ammortizzatori sociali. CIGS, CIGD e NASpI

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei Deputati durante l'esame di conversione del D.L.243/2016, prevedeva una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali fosse stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria<sup>1</sup>. La norma era volta ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari al 20% della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

La **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria** (CIGS), D.LGS. 148/2015, è uno strumento volto al sostegno dei redditi degli operai dell'industria in caso di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione dell'attività produttiva per un elenco tassativo di imprese individuate dalla normativa stessa che non hanno richiesto un intervento ordinario. La CIGS è concessa per:

- situazioni di crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, per un massimo di 12 mesi, anche continuativi;
- riorganizzazione aziendale, per un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
- contratto di solidarietà, per un massimo di 24 mesi (36 a determinate condizioni), anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Il finanziamento della CIGS è a in larga parte carico dallo Stato. Le imprese che rientrano nell'elenco di potenziali beneficiari e i lavoratori versano contributi pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione, per un totale di finanziamento pari allo 0,9%.

La **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga** (CIGD) è un intervento straordinario di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari. Essa viene concessa:

- dalla Regione o Provincia Autonoma con Determina, se la richiesta d'intervento proviene da Unità Produttive site in un unico luogo; la concessione della CIGD è sottesa alle risorse che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, mette a disposizione di ciascun ente territoriale.
- dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto, se la richiesta proviene da aziende aventi Unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale.

La misura è concessa in seguito a:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione;

I lavoratori beneficiari della misura ricevono un'indennità pari all'80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate e non oltre le 40 ore settimanali<sup>2</sup>.

Inoltre, coloro che perdono il lavoro possono richiedere l'indennità di disoccupazione **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** (NASpI) all'Inps.

Presentare la richiesta per la NASpI equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): il fruitore è tenuto a contattare mediante il portale ANPAL un centro per l'impiego al fine di sottoscrivere il Patto di servizio che definisce il percorso che lo sosterrà nel reinserimento nel mercato del lavoro.

I requisiti richiesti per beneficiare della misura sono i seguenti:

- stato di disoccupazione involontario;
- avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione (requisito contributivo);
- aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimo contributivo, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (requisito lavorativo).

I soggetti che possono richiedere la NASpI, oltre i dipendenti del settore privato, sono:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [www.senato.it](http://www.senato.it)

<sup>2</sup> [www.inps.it](http://www.inps.it)

<sup>3</sup> [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)

- **Piani di recupero occupazionale (Art. 1, comma 282)**

La legge prevede anche la **proroga anche per il 2019 degli ammortizzatori sociali in deroga** (cassa integrazione e mobilità) per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria pari ad un massimo di dodici mesi, l'impresa deve presentare un **piano di recupero occupazionale** che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le ordinarie disposizioni.

Per far fronte agli oneri derivanti da tale disposizione il disegno di legge di Bilancio prevede la possibilità di utilizzare:

- le risorse residue degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 44 comma 11**bis** del D.LGS. 148/2015), per cui la norma prevede un limite di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017. L'articolo 1, comma 139, della Legge di Bilancio 2018 ha consentito di impegnare nel 2018 le risorse residue stanziare per il 2016 ed il 2017;
- le risorse previste dal D.L. 44/2018, art. 1, comma 1, per le specifiche situazioni occupazionali nella regione Sardegna, per cui la norma prevede un limite di spesa pari a 9 milioni per il 2018;
- uno stanziamento di 117 milioni a carico del Fondo sociale per l'occupazione da ripartire tra le Regioni con apposito Decreto Ministeriale.

Di conseguenza, le risorse residue per il 2019 ripartite per Regione sono le seguenti<sup>4</sup>:

- **Lazio** 9.541.737,15;
- **Puglia** 28.948.600,96;
- **Toscana** 33.588.830,11;
- **F.V.G.** 18.456.548,65;
- **Sicilia** 31.310.223,56;
- **Molise** 2.722.748,02;
- **Marche** 7.151.077,27;
- **Abruzzo** 7.722.162,80;
- **Sardegna** 64.682,39<sup>5</sup>;
- **Liguria** 23.585.790,33;
- **Umbria** 8.253.573,09.

- **ANPAL (Art. 1, comma 285)**

La Legge 145/2018 prevede che le risorse non spese per realizzare programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale finalizzati a facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2017) restano acquisite al Bilancio dell'ANPAL e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro.

Invece, i fondi stanziati per le annualità 2013, 2014 e 2015 per l'attivazione dei tirocini curriculari nelle pubbliche amministrazioni, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità (Art. 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76) affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.

---

<sup>4</sup> Relazione Tecnica allegata al disegno di Legge di Bilancio.

<sup>5</sup> La Relazione Tecnica sottolinea che per la Sardegna bisogna considerare l'ulteriore *tranche* di 9 milioni di euro. Attualmente è in corso l'istruttoria finalizzata a verificare la sostenibilità finanziaria dei trattamenti di mobilità per un costo complessivo di euro 6.347.887.

## Focus. Le misure introdotte nel 2017 dal c.d. DL "Mezzogiorno" (DL 91/2017)

### "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno).

L'articolo 10 del DL 91/2017 recante "Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno" prevedeva uno stanziamento di complessivi 40 milioni per il biennio 2017/2018 (15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018) da destinare a programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle aree del Mezzogiorno.

Tali programmi, avrebbero dovuto essere realizzati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) in raccordo con le Regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118 L. 388/2000).

### • Fondo per le politiche giovanili (Art. 1, comma 459)

Viene previsto un incremento stabile pari a **30 milioni di euro annui**, a decorrere dall'anno 2019, per il Fondo per le Politiche giovanili.

## Focus. Fondo nazionale per le politiche giovanili.

Il Fondo nazionale per le politiche giovanili venne istituito dal D.L. 223/2006 (art. 19, comma 2) per promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale. È destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali. Il Fondo aveva originariamente una dotazione di 3 milioni per il 2006 e di 10 milioni a decorrere dal 2007. Negli anni la dotazione del Fondo è variata. Nel 2010, ad esempio, la consistenza del Fondo era di 81 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il 2018, come determinato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) è di circa 8,9 milioni di euro, di cui una quota pari al 30% (circa 2,6 milioni di euro) da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile.

La **tabella** evidenzia la dotazione finanziaria del Fondo dal 2007 al 2018.

Anno	Legge Finanziaria	Fondo nazionale Politiche per le politiche giovanili	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2007	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	14/06/2007
2008	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	29/01/2008
2009	Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)	* € 130.000.000	€ 60.000.000,00	29/01/2008
2010	Art. 2 comma 245 Legge 191/2009 (Finanziaria 2010)	€ 81.087.000,00	€ 37.421.650,50	07/10/2010
2011**		€ 0	€ 0	
2012		€ 0	€ 0	
2013	Legge 228/12 (Legge di stabilità)	€ 5.278.000	€ 3.298.447,16***	17/10/2013
2014	Tabella C) - Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 13.665.714	€ 7.106.171,28	10/07/2014
2015	Tabella C) - Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	€ 5.761.589	€ 3.736.376,93****	07/05/2015 e 16/7/2015
2016	Tabella C) - Legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016	€ 5.000.000	€ 1.530.133,00	21/07/2016
2017	Legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017	€ 4.221.150	€ 1.266.345*****	25/05/2017
2018	LEGGE 205/2017 - Legge di Bilancio 2018	€ 8.891.535	€ 2.156.836	24/01/2018

\* L'art. 1 comma 1290 della Legge 296/2006 integra il fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

\*\* L'art. 2 comma 1 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 a decorrere dall'anno 2011 ha disposto una riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21 comma 5. lettera b), della citata legge 196/2009

\*\*\* Per il 2013 la quota ripartita alle Regioni ammonta al 62,49% del totale del Fondo. Ai Comuni il 12,50% e alle Province il 5,01%

\*\*\*\* Di cui: € 1.525.847,40 per l'anno 2015; € 1.232.210,10 residui dell'anno 2014; € 978.319,43 residui dell'anno 2013

\*\*\*\*\* Per il 2017 la quota ripartita alle Regioni e agli Enti locali ammonta al 54% del totale del Fondo, di cui il 30% alle Regioni e il 24% agli Enti locali.

- **Modifiche alla misura “Resto al Sud” (Art. 1, comma 601)**

La misura denominata “Resto al Sud”, prevista dal D.L. 91/2017, rivolta ai giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che intendono avviare un’attività imprenditoriale al sud, viene modificata in due parti:

- viene esteso il limite di età che passa dagli attuali 35 anni ai 45 anni;
- viene eliminata l’esclusione dalle agevolazioni delle attività libero professionali che potranno quindi accedere al finanziamento previsto dalla misura “Resto al sud”.

Inoltre, a seguito delle modifiche previste dal maxi-emendamento presentato al Senato il 22 dicembre 2018, la misura in oggetto viene modificata anche nella parte attinente alla tipologia di persone giuridiche che possono presentare istanza di domanda. Infatti, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla misura e nel limite delle risorse stanziare, le persone che promuovono attività libero professionali sono tenute a dimostrare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda non avessero partita iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

#### **Focus. Resto al sud. Descrizione della misura e principali risultati**

“Resto al Sud” (D.L. 91/2017) è un incentivo a sostegno dei giovani del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) volto ad avviare iniziative imprenditoriali, come la produzione di beni (nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’agricoltura), la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il turismo. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani **tra 18 e 35 anni** che:

- sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento
- trasferiscono la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo del finanziamento
- non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento
- non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio

La dotazione finanziaria complessiva è 1.250 milioni e possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali (costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017), i team di persone (che si costituiscono entro 60 giorni o 120 se residenti all’estero dopo l’esito positivo della valutazione).

Le **spese ammissibili** attengono alla ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e in generale quelle per le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.

La misura è gestita da **Invitalia**, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, e prevede un contributo a fondo perduto del 35% e un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo.

All’11 dicembre 2018, risultano 2.003 domande approvate sulle 5.232 presentate<sup>6</sup>.

- **Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze (Art. 1, commi 706 a 717)**

Con il Bonus Occupazionale Giovani Eccellenze, i datori di lavoro privati che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 assumeranno con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale cittadini:

- **laureati fino a 30 anni**, in possesso della laurea magistrale con votazione 110 e lode (conseguita entro la durata legale del corso di studi tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019) e, a seguito di una modifica accorsa durante la discussione in Senato e contenuta all’interno del maxi-emendamento presentato dal Governo, **con una media ponderata di almeno 108/110**
- **dottori di ricerca fino a 33 anni**, il cui dottorato viene conseguito tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
- potranno fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite di 8.000 euro per ogni assunto.

<sup>6</sup> [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

**Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati** la disposizione è stata modificata nella parte in cui prevedeva l'**esclusione** dal godimento del beneficio per i giovani laureati e dottori di ricerca che avessero conseguito il titolo di studio nelle università telematiche.

L'esonero è applicabile anche ai casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, eccetto nei casi in cui i datori di lavoro privati nei 12 mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti individuali per giusta causa o collettivi nell'unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione. L'incentivo scatta anche nel caso di contratto a tempo parziale. In tal caso il suo importo è riparametrato.

Anche per questo incentivo, come nel caso, ad esempio del bonus per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35, è prevista la "portabilità" dell'importo residuale in caso di assunzione presso un altro datore di lavoro.

Infatti, nel caso in cui il lavoratore, dopo una prima assunzione a tempo indeterminato, venga assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, comunque tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo. Infine, l'incentivo è sottoposto al rispetto delle regole del c.d. "*de minimis*".

Il limite di spesa dell'intervento è pari a **50 milioni** di euro per l'anno 2019 e **20 milioni** di euro per l'anno 2020 da reperire nelle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Le Regioni possono integrare tale incentivo con proprie risorse destinate a finalità analoghe nell'ambito delle proprie competenze.



## SISTEMA DUALE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

- **Sistema duale (Art. 1, comma 281)**

La disposizione prevede un incremento di risorse pari a 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e limitatamente all'anno 2019, per il finanziamento dei percorsi duali nell'Istruzione e Formazione professionale (IeFP), rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al diploma di istruzione secondaria superiore e al certificato di specializzazione tecnica superiore ed ai percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

### Focus. Sistema duale.

Il **Sistema duale** è un modello di formazione integrato tra scuola e lavoro che mira a ridurre il divario tra le competenze fornite dalle istituzioni formative e quelle richieste dalle imprese e allo stesso tempo si pone l'obiettivo di diminuire il tasso di dispersione scolastica e di disoccupazione giovanile<sup>7</sup>. Grazie alla connessione tra sistema educativo e lavoro, da un lato, viene favorita la creazione di un rapporto continuativo e coerente tra formazione e lavoro e, dall'altro, migliorata la transizione aula-azienda.

Le novità di maggiore interesse sono state introdotte mediante il cd. "Jobs Act", D.LGS 81/2015, e il D.LGS. 150/2015, che hanno avuto come obiettivo il rilancio dell'apprendistato di I e III livello, l'ampliamento dell'offerta formativa e il rafforzamento dei collegamenti tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Gli strumenti con cui opera sono:

- **Istruzione e formazione professionale (IeFP)**, la modalità di formazione mediante la quale è possibile adempiere al "diritto-dovere" all'istruzione (obbligatoria fino ai 16 anni) non solo mediante il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore (licei, istituti professionali, istituti tecnici) ma anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, svolti presso i centri di formazione professionale accreditati dalle regioni oppure presso gli Istituti professionali di Stato. I corsi possono essere triennali (volti al conseguimento della qualifica professionale) o quadriennali (volti al conseguimento del diploma);
- **Apprendistato**, una forma di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro che permette, durante il periodo di conseguimento del titolo di studio, di maturare un'esperienza professionale e formativa diretta presso le imprese. La riforma prevista dal D.LGS. 81/2015, all'art. 43, ha stabilito che i soggetti di età compresa tra 15 ai 25 anni possono conseguire la qualifica e il diploma professionale di IeFP, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore mediante un contratto di apprendistato, che comporta vantaggi contributivi e retributivi per i datori di lavoro.
- **Alternanza scuola-lavoro**, obbligatoria in ogni istituzione formativa dall'entrata in vigore della riforma operata dalla "Buona Scuola" (L. 107/2015), è volta ad arricchire i percorsi di studi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del lavoro. L'art. 1, comma 39, ha previsto uno stanziamento di 100 milioni annui a decorrere dal 2016 per l'organizzazione dei percorsi.
- **Impresa formativa simulata**, alternativa all'alternanza scuola-lavoro, è realizzata mediante la costituzione di un'azienda virtuale animata dagli studenti, attraverso attività *e-commerce* che fanno riferimento ad un'azienda reale che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale;

In tema di formazione professionale, la **sperimentazione 2015-2017** del Sistema duale, introdotta da un Accordo approvato il **24 settembre 2015** in Conferenza Stato Regioni, ha consentito di rafforzare il modello: in due anni, circa 60 mila giovani hanno potuto conseguire una qualifica e/o un diploma professionale attraverso percorsi formativi che prevedono una effettiva alternanza tra formazione e lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite Italia Lavoro, ha infatti individuato 300 centri di formazione professionale che consentono di realizzare il progetto della filiera formativa.

<sup>7</sup> [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it)

- **Incentivi al contratto di apprendistato (Art. 1, comma 290)**

Le risorse stanziati per gli incentivi al contratto di apprendistato duale, già previsti dall'articolo 32 comma 1 del D.LGS. 150/2015<sup>8</sup>, vengono ridotte: per il 2019 e 2020, vengono stanziati 5 milioni l'anno con una decurtazione:

- di 10 milioni per il 2019 (la cifra stanziata dalla L.205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) era di 15,8 milioni);
- di 17 milioni per il 2020 (la cifra stanziata dalla L.205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) era di 22 milioni).

- **Innovazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (Art. 1, commi 465 a 469)**

Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera, la Legge ha previsto l'innovazione dell'offerta formativa degli istituti tecnici superiori (ITS). In particolare, le risorse del **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore** (L. 296/2006), incrementate di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni di euro per il 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dal 2020 dalla Legge di Bilancio per il 2018, sono ripartite direttamente tra le Regioni. Entro il 30 settembre di ciascun anno, infatti, a partire dall'anno formativo 2019/2020, il MIUR assegna in modo le risorse alle Regioni che li riversano agli ITS che hanno riportato nell'anno precedente una valutazione positiva effettuata secondo i criteri e le modalità di monitoraggio sanciti da Accordo in Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 e modificato dall'Accordo sancito il 17 dicembre 2015.

Il maxi-emendamento presentato in Senato ed approvato con voto di fiducia il 22 dicembre 2018 ha integrato le disposizioni relative agli ITS, prevedendo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai **piani triennali di attività** degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziati. Inoltre tali istituti possono integrare i piani anche con ulteriori attività che, in coerenza con l'ambito tecnologico di riferimento, possono essere finanziate da soggetti pubblici e privati, previa comunicazione all'assessorato regionale competente e all'ufficio scolastico.

Infine, con decreto del MIUR da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata<sup>9</sup> devono essere aggiornati gli **standard organizzativi** delle strutture e dei percorsi ITS e i criteri di valutazione dei piani di attività, in modo da adeguare l'offerta formativa alle esigenze del contesto di riferimento e al **processo di innovazione tecnologica** in atto.

#### **Focus. Istituti Tecnici Superiori (ITS).**

Il **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore**, previsto dall'art.1, comma 875, della L. 296/2006 e successive modifiche, istituito nello stato di previsione del MIUR, si costituisce di una quota, pari a **14 milioni**, destinata ai percorsi svolti dagli Istituti Tecnici Superiori. La Legge di Bilancio 2018, al fine di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica e digitale afferenti al processo "Industria 4.0", ha previsto all'art. 1, comma 67, un incremento del Fondo pari a:

- 10 milioni di euro per il 2018;
- 20 milioni di euro per il 2019;
- 35 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Gli **ITS** sono scuole di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo che, attraverso un'offerta formativa terziaria professionalizzante-non universitaria e mediante docenti (almeno il 50%) provenienti dal mondo del lavoro,

<sup>8</sup> L'art. 32, comma 1, del d.lgs. 150/2015 ha previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello alcuni benefici:

- la non applicabilità del contributo di licenziamento;
- la riduzione dell'aliquota contributiva dal 10% al 5%;
- lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro pari all'1,61% (1,31% per il finanziamento dell'ASpl e 0,30%, per i Fondi interprofessionali per la formazione continua).

<sup>9</sup> A differenza della precedente formulazione che prevedeva un decreto Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MIUR e sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

preparano i quadri intermedi specializzati (i tecnici superiori) a supportare le imprese nella gestione dei processi legati all'Industria 4.0<sup>10</sup>.

A marzo 2018, gli ITS presenti sul territorio sono 95 e sono correlati, ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, a 6 aree "strategiche" per lo sviluppo economico e la competitività dell'Italia.

- Mobilità sostenibile
- Efficienza energetica
- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Nuove tecnologie della vita
- Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, Sistema moda, Sistema agro alimentare, Sistema casa, servizi alle imprese).

Il modello organizzativo a cui fanno capo gli ITS è quello della **fondazione di partecipazione**, in collaborazione con imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

L'accesso agli ITS è subordinato ad una selezione di giovani ed adulti che:

- sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
- sono in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale
- hanno frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

Durante il periodo di formazione, biennale o triennale (4/6 semestri per un totale di 1800/2000 ore), è previsto uno stage obbligatorio **per il 30% delle ore complessive**, mediante un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

I percorsi si concludono con verifiche finali, condotte da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

Gli ITS rilasciano, a seguito di un esame finale condotto da commissioni qualificate, un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche.

**Indire**, l'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, gestisce per il MIUR **la banca dati nazionale ITS** e provvede alle attività di monitoraggio nazionale.

A tal proposito, dal **monitoraggio 2018**<sup>11</sup> effettuato su 113 percorsi di 64 Fondazioni ITS è possibile ricavare il **tasso di occupazione** rispetto all'area tecnologica:

Area tecnologica	Tasso di occupazione
Efficienza Energetica	82,99
Mobilità sostenibile	84,03
Nuove tecnologie della vita	81,82
Nuove tecnologie per il made in Italy	83,90
Servizi alle imprese	75,42
Sistema agro-alimentare	73,46
Sistema casa	74,07
Sistema meccanica	90,89
Sistema moda	86,18
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	79,06
Tecnologie innovative per beni e le attività culturali - Turismo	78,40
<b>Totale</b>	<b>82,54</b>

Guardando alla comparazione tra i monitoraggi effettuati dal 2015 al 2018, emerge:

l'**incremento generale degli occupati**: il tasso di occupazione è salito dal 78,3% del 2015 al 82,5% del 2018, con una prevalenza delle aree *Mobilità sostenibile* e delle *Nuove tecnologie per il Made in Italy*.

un **tasso di abbandono in diminuzione**: dal 22,3% dei precedenti monitoraggi al 16,7% del 2018.

l'**aumento delle imprese sedi di tirocinio**: nel 2018 sono 1.449. La maggior parte è di piccole dimensioni (0-9 dipendenti il 40,51% mentre 10-49 dipendenti il 38,79%) ma dall'analisi dei dati 2015-2018 si rileva un incremento generalizzato del numero di imprese in tutte le dimensioni considerate.

le **fasce 20-24 e 18-19 anni sono quelle che registrano il maggior numero di iscritti**, con percentuali che si attestano sopra al 40% per la fascia 20-24 anni e sopra al 35% per la fascia 18-19 anni.

<sup>10</sup> [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)

<sup>11</sup> [www.indire.it](http://www.indire.it)

- **Modifiche alla disciplina dell'alternanza scuola lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 1, comma 784)**

La Legge riformula la denominazione dei percorsi previsti dall'alternanza scuola-lavoro in "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", le cui linee guida verranno fissate dal MIUR entro 60 giorni dall'emanazione della legge.

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 hanno una durata:

- **non inferiore a 210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali<sup>12</sup>, rispetto alle 400 ore previste dalla L. 107/2015;
- **non inferiore a 150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici, rispetto alle 400 ore previste dalla L. 107/2015;
- **non inferiore a 90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei, rispetto alle 200 ore previste dalla L. 107/2015.

Con nota m. 3390 del 18 febbraio 2019, il MIUR ha reso noto che la revisione dei percorsi di ASL riguarderà anche l'anno scolastico in corso.

Tale riduzione riguarderà il periodo gennaio – agosto 2019.

---

<sup>12</sup> La durata pari a **210 ore dei percorsi trasversali** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali è stata inserita mediante un emendamento che ha sostituito l'originale formulazione che prevedeva un monte ore pari a 180.

## IMPRESA 4.0

- **Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento (iper ammortamento) (Art. 1, commi 60 a 66)**

La Legge di Bilancio prevede un ampliamento della disciplina dell'iper ammortamento previsto dalla L. 232/2016.

Infatti, l'iper ammortamento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio italiano, effettuati entro il 31 dicembre 2019, o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019:

- il relativo ordine sia accettato dal venditore
- sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti è pari al:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro<sup>13</sup>;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Questa non si applica agli investimenti eccedenti i 20 milioni di euro e per coloro che già beneficiano dell'iper ammortamento previsto per il 2018.

Nel caso di soggetti che beneficino dell'iper ammortamento per i beni materiali ma anche della maggiorazione per i beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco all'Allegato B della L. 232/2016 "Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Infine, il **comma 66** prevede che le esclusioni dal patrimonio dell'impresa comprendano anche i beni strumentali posseduti al 31 ottobre 2018 dall'imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. 208/2015.

- **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (Art. 1, commi 70 a 72)**

Si prevede una modifica della disciplina vigente sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (D.L. 145/2013):

- **doppia aliquota contributiva** (25% e 50%): i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e quelli sostenuti per contratti di ricerca stipulati con Università, Centri di ricerca e organismi equiparati o con altre imprese, comprese Start-up e PMI Innovative, beneficeranno di un'aliquota al 50%. Ritorna invece al 25% (come prima della modifica introdotta dalla L. di Bilancio per il 2018) l'aliquota contributiva relativa all'utilizzo di strumenti e attrezzature, nonché quelli per l'acquisto di competenze tecniche e privative industriali.
- è espressamente prevista la possibilità di agevolare (con aliquota contributiva al 25%) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
- viene **confermato il limite minimo** di investimento per accedere al credito d'imposta (30.000 euro) e **dimezzato il limite massimo di credito concedibile**, da 20 milioni a 10 milioni di euro.
- il ricorso al credito di imposta può avvenire solo "subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione**" delle spese di ricerca e sviluppo. La certificazione contabile dei costi può essere fatta esclusivamente dal soggetto incaricato della revisione dei conti. L'agevolabilità dei costi di revisione (fino a 5.000 euro) è riconosciuta per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
- le imprese che usufruiscono del beneficio sono tenute alla redazione e conservazione di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in

<sup>13</sup> La **maggiorazione pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro** è stata inserita mediante un emendamento che ha sostituito la formulazione originale che prevedeva una maggiorazione pari al 150%.

corso di realizzazione. Tale relazione deve essere redatta, in caso di attività svolte internamente, dal responsabile aziendale Ricerca e Sviluppo o dal responsabile di progetto e controfirmata dal legale rappresentante; in caso di richiesta commissionata, deve essere redatta dal soggetto commissionario.

- **Proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0 (Art. 1, commi 78 a 81)**

Il **credito di imposta per la formazione 4.0**, volto a supportare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie attinenti le "tecnologie abilitanti" previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, non era stato previsto nella formulazione originale della Legge di Bilancio per il 2019.

I **commi 78 a 81**, contenuti nel maxi-emendamento approvato dalla Camera dei Deputati l'8 dicembre 2018, prevedono la **proroga per il 2019 della disciplina del credito d'imposta per le spese relative alla formazione 4.0**, già contenuta nella Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017). Con riferimento alla sua operatività, continuano ad applicarsi le disposizioni applicative contenute nel Decreto 4 maggio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, per quanto compatibili.

Il credito d'imposta, riconosciuto per le spese in **attività di formazione** effettuate a partire dal 1° gennaio 2019, si differenzia a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:

- **PICCOLE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 50%** delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **300.000 euro**.
- **MEDIE IMPRESE: credito di imposta nella misura del 40%** delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **300.000 euro**.
- **GRANDI IMPRESE: credito di imposta nella misura del 30%** delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo dedicato ad attività di formazione, nei limiti di **200.000 euro**.

**Le risorse stanziare per l'anno 2020 sono pari a 250 milioni di euro.**

## Focus. Credito d'imposta per la formazione 4.0

La legge di Bilancio 205/2017, all'art. 1, commi 46 - 56, ha introdotto il "credito di imposta per le spese di formazione 4.0".

Per le spese in **attività di formazione** effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto a tutte le imprese, **indipendentemente dal settore economico, dalla forma giuridica e dal regime contabile**, un **credito di imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene dedicato ad attività di formazione definite con le parti sociali mediante contratti collettivi aziendali o territoriali, nei limiti di **300.000 euro annui per ciascuna azienda**.

**Le risorse stanziare per l'anno 2019 sono pari a 250 milioni di euro** e mediante il **Decreto 4 maggio 2018** del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state individuate le modalità applicative dell'incentivo fiscale. Invece, il **3 dicembre 2018**, il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante la **circolare direttoriale n. 412088**, ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, in particolare rispetto a:

- condizioni di applicabilità del credito d'imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;
- modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione on line o e-Learning e requisiti per i controlli;
- attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali;
- cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione;

Per quanto riguarda le **spese ammissibili**, definite dall'Allegato A alla Legge di Bilancio 2018, esse attengono alle **attività di formazione volte ad acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**:

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

Non sono considerate ammissibili, invece, le spese in attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Inoltre, i **costi** devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esenti dai predetti obblighi di certificazione dei costi.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle **imprese non soggette a revisione legale dei conti** sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Le differenze rispetto alla formulazione contenuta nella Legge di Bilancio 205/2017 attengono ad **una diversa configurazione del valore del credito d'imposta per le spese in formazione a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa**.

	Legge di Bilancio 205/2017		Art. 1, commi 78 a 81	
	Limite massimo di spesa annuale	Valore del credito d'imposta	Limite massimo di spesa annuale	Valore del credito d'imposta
<b>Piccole imprese</b>	300.000 euro	40%	300.000 euro	50%
<b>Medie imprese</b>	300.000 euro	40%	300.000 euro	40%
<b>Grandi imprese</b>	300.000 euro	40%	200.000 euro	30%
<b>STANZIAMENTO</b>	<b>250.000 MILIONI DI EURO</b>		<b>250.000 MILIONI DI EURO</b>	

- **Voucher Manager (Art. 1, comma 228)**

La legge di Bilancio per l'anno 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e con dotazione pari a **25 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il **voucher manager** che consiste in un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche da parte di micro, piccole e medie imprese.

**Il contributo per l'acquisizione di consulenze ha le seguenti caratteristiche:**

- **non è superiore al 50% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 40.000 euro** per le attività finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle **micro e piccole imprese**.
- **non è superiore al 30% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 25.000 euro** per le attività finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e per ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle **medie imprese**.
- **non è superiore al 50% dei costi sostenuti nel 2019 entro il limite massimo di 80.000 euro** dalle imprese che aderiscono o sottoscrivono un **contratto di rete** avente nel programma comune lo sviluppo dei processi innovativi previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

I contributi per l'acquisizione di consulenze specialistiche sono subordinati alla sottoscrizione di un **contratto di servizio di consulenza** tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati, iscritti in un elenco istituito con decreto del MISE, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

	<b>Contributo</b>	<b>Limiti</b>
<b>Micro e piccole imprese</b>	50% dei costi sostenuti	40.000 euro
<b>Medie imprese</b>	30% dei costi sostenuti	25.000 euro
<b>Contratto di rete</b>	50% dei costi sostenuti	80.000 euro



## NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE

- **Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole (Art. 1, commi 725 a 729)**

La Legge di Bilancio prevede la possibilità di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca<sup>14</sup>, che costituiscono **équipe territoriali formative**, per garantire la diffusione di azioni legate al **Piano per la scuola digitale**, per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

Vengono previsti oneri pari a 1,44 milioni di euro per il 2019, 3,60 milioni di euro per il 2020 e 2,16 milioni di euro per il 2021, cui provvedere mediante una riduzione annuale del Fondo istituito dalla Legge "Buona Scuola" (L. 107/2015) per il finanziamento del Piano nazionale per la scuola digitale (articolo 1, comma 62, secondo periodo, della L. 107/2015). Tuttavia, le risorse non sono più assegnate alle istituzioni scolastiche con i criteri del Fondo di finanziamento ordinario ma attraverso procedure selettive.

Inoltre, a seguito di un emendamento al testo previsto dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, viene rimesso (**comma 728**) ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, l'individuazione delle modalità per incrementare il **tempo pieno** nella scuola primaria, per la quale è previsto un incremento di unità pari a 2.000 posti aggiuntivi<sup>15</sup>.

- **Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche (Art. 1, commi 738 a 741)**

Si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 da tempo parziale a tempo pieno, dall'anno scolastico 2019/2020, nel limite di una spesa di personale complessiva e tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi dell'art. 1, comma 619, L. 205/2017, ovvero 5.402 milioni di euro nel 2018 e 16.204 milioni di euro a decorrere dal 2019. La procedura di trasformazione segue lo scorrimento della graduatoria di merito (art. 1, commi 619, 620, 621, L. 205/2017) ed in caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.

- **Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Art. 1, commi 792 a 796)**

Il sistema di reclutamento dei docenti scolastici è stato completamente riscritto. La Legge di Bilancio 2019 ripristina il vecchio usuale anno di prova.

In primo luogo, viene superato il c.d. "FIT", che prevedeva un percorso formativo triennale, di tirocinio ed in seguito l'inserimento in ruolo. Il percorso FIT diventa "**percorso di formazione annuale di formazione e prova**", quindi di **durata annuale**.

I vincitori di concorso accederanno direttamente ad un percorso di un solo anno a tempo indeterminato, a differenza del tempo determinato come previsto dal terzo anno del FIT. A seguito di una valutazione finale, positiva si accederà al ruolo.

<sup>14</sup> La Relazione Tecnica evidenzia che a ciascun esonero e fino al numero massimo di 120 corrisponde la nomina di un supplente fino al termine delle attività.

<sup>15</sup> Sotto il profilo finanziario, la Relazione tecnica evidenzia come la disposizione comporti il seguente incremento del limite di spesa: 23,27 milioni di euro per l'anno 2019, 71,23 milioni di euro nel 2020, 77,08 milioni di euro nel 2021, 74,25 milioni di euro nel 2022, 74,58 milioni di euro nel 2023, 75,45 milioni di euro nel 2024, 76,41 milioni di euro nel 2025, 78,07 milioni di euro nel 2026, 80,41 milioni di euro nel 2027 e 81,10 milioni di euro a decorrere dal 2028.

**Si torna quindi al concorso** aperto ai laureati e a chiunque abbia conseguito 24 crediti formativi in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. **Potranno partecipare ai nuovi concorsi anche gli abilitati, e saranno esonerati dal requisito dei 24 CFU.** Sono esonerati dal possesso dei 24 CFU coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni ma, tuttavia, non ci sarà più un concorso riservato: il concorso sarà unico per tutte le categorie di aspiranti docenti e coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui vogliono concorrere, avranno una quota di posti riservati pari al 10%.

Con riferimento al sostegno, cambiano i **requisiti di accesso al concorso**: il D.LGS. 59/2017 prevedeva già un grande cambiamento per il sostegno. Era possibile partecipare al concorso per il FIT sostegno senza che fosse richiesta l'abilitazione sulla propria materia, come invece accadeva nel precedente sistema di reclutamento del TFA. Era sufficiente avere titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU o 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) di cui almeno uno su sostegno.

Il disegno di Legge di Bilancio pone come requisito di accesso la **specializzazione su sostegno**: non basterà più l'abilitazione su materia ma sarà necessario il titolo di accesso nella propria classe di concorso e i 24 CFU.

A seguito del concorso nazionale indetto dal MIUR, **su base regionale** i vincitori sono ammessi direttamente in ruolo. **Il concorso è "abilitante": chi supera tutte le prove concorsuali sarà automaticamente abilitato.**

Inoltre, vengono **abrogati gli ambiti territoriali.**

Viene poi introdotto un **vincolo quadriennale per i neo-immessi in ruolo.** In altri termini, i neo immessi in ruolo non potranno presentare domanda di mobilità prima che siano trascorsi 4 anni di servizio presso l'istituzione scolastica di assegnazione<sup>16</sup>.

Il concorso per i posti comuni continuerà a prevedere 3 prove mentre quello per i posti di sostegno prevedrà una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

La prima prova scritta valuta il candidato rispetto alle discipline afferenti la classe di concorso ed è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi, condizione necessaria per l'accesso alla seconda prova che verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche. Questa è superata dai candidati che ottengono il punteggio minimo di sette decimi. La prova orale consiste invece in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea (almeno al livello B2 del quadro comune europeo) e il possesso di competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, superabile con un punteggio minimo di sette decimi.

La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha il fine di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova, conseguito dai candidati cui è attribuito un punteggio minimo di sette decimi o equivalente, è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

La graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. I vincitori del concorso presenti sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a scegliere mediante la conseguente immissione in ruolo.

---

<sup>16</sup> Si ritorna a parlare di assegnazione "su sede" essendo venuta meno quella su "ambito".

## ALTRE MISURE

- **InvestItalia (Art. 1, commi 179 a 183)**

La Legge prevede l'istituzione della Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri denominata "InvestItalia" in materia di investimenti pubblici e privati, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro annui a decorrere 2019. Le materie oggetto della nuova struttura di missione riguardano l'analisi e valutazione dei programmi di investimento relativi alle infrastrutture materiali e immateriali, le esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, gli stati di avanzamento dei progetti ed individua gli ostacoli e le criticità nella loro realizzazione, elabora gli studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento, l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, anche normative.

Ai sensi del disegno di legge, può svolgere ogni altra attività o funzione che le viene demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri in ambiti economici o giuridici.

La struttura di missione può avvalersi di un "contingente di personale" (la norma non precisa la numerosità), anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale individuato tramite procedure pubbliche.

- **Misura "Beni Strumentali – Nuova Sabatini" (Art. 1, comma 200)**

Si prevede inoltre il rifinanziamento della misura "Beni Strumentali – Nuova Sabatini" di 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per il 2024. Dall'entrata in vigore della legge, dal 30 settembre di ciascun anno, le risorse non utilizzate per la riserva precitata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

### Focus. Nuova Sabatini. Descrizione della misura e principali risultati

La misura denominata "Beni Strumentali – Nuova Sabatini" è un'agevolazione economica per l'accesso al credito che viene gestita dal Ministero dello sviluppo economico ed è destinata alle PMI registrate e nel pieno esercizio dei loro diritti, con sede in uno Stato dell'UE e che provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia. Questa è volta a sostenere gli investimenti in macchinari, acquistati o in leasing, attrezzature ed impianti, nonché beni strumentali ad uso produttivo, software, hardware e tecnologie digitali in tutti i settori produttivi ad esclusione delle attività finanziarie, assicurative e connesse all'exportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Il finanziamento, interamente utilizzato per coprire gli investimenti, ha una durata non superiore a 5 anni, un importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro. Il contributo ha un ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (la cd. "Industria 4.0").

I Dati prodotti dal MISE, aggiornati al mese di dicembre 2018, mostrano uno stanziamento complessivo di 1.273.862.734 euro, un importo prenotato effettivo di 1.273.862.734 euro ed un importo disponibile pari a 0 euro.

- **Made in Italy (Art. 1, comma 201)**

Viene previsto lo stanziamento nel Bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico di 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 da destinare al potenziamento delle attività previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (D.L. 133/2014, art. 30, comma 2). All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, già individuata nella formulazione originale della Legge ma non presente nella formulazione del testo approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

## Focus. Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

L'art. 30 del D.L. 133/2014, cd. "Sblocca Italia", prevedeva, al fine di valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo e sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, da attuarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La Legge di Bilancio per il 2015 (L. 190/2014) ha attribuito uno stanziamento triennale straordinario alle attività di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi Made in Italy. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 202, venivano stanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane:

- 130 milioni di euro per l'anno 2015;
- 50 milioni di euro per l'anno 2016;
- 40 milioni di euro per l'anno 2017.

Una quota delle risorse stanziato, ossia 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nonché 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 veniva destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

Il Ministero ha pertanto sottoposto alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione i principali obiettivi su cui orientare lo stanziamento straordinario di fondi e i filoni di attività in cui articolare il "Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia".

### • Rifinanziamento dei contratti di sviluppo (Art. 1, comma 202)

Sono rifinanziati i contratti di sviluppo, previsti dall'art. 43 del D.L. 112/2008, di un importo pari a 1,1 milioni di euro per il 2019, 41 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021<sup>17</sup>.

### • Rilancio delle aree di crisi industriale (Art. 1, commi 204 e 205)

Al fine di promuovere e sostenere i territori in crisi industriale mediante la loro riconversione e riqualificazione produttiva, la Legge prevede un incremento del Fondo per la crescita sostenibile (art. 23, comma 2, D.L. 83/2012) di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse sono ripartite tra gli interventi per le situazioni di crisi industriali complesse (art. 27) e per le altre situazioni di crisi industriale (comma 8-bis, art. 27).

### • Chiusura Fondo Start Up (Art. 1, commi 222 a 225)

La Legge prevede la chiusura del Fondo Start Up (art. 14, L. 99/2009) e la destinazione delle sue relative risorse (2,5 milioni) al Bilancio dello Stato. Simest S.p.A. continuerà a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo in riferimento agli interventi già deliberati e alle domande di intervento pervenute, intese come quelle presentate fino alla data di entrata in vigore della legge. Invece, le modalità operative per la gestione a stralcio della saranno disciplinate da una Convenzione stipulata tra il MISE e la Simest.

### • Istituzione Fondo Intelligenza Artificiale "Blockchain e Internet of Things" (Art. 1, comma 226)

Viene istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e dell'*Internet of Things* con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. A questa dotazione si possono aggiungere versamenti effettuati su base volontaria da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini, con modalità da definire con apposito Regolamento. Il Fondo, volto a perseguire gli obiettivi connessi al programma Industria 4.0, finanzia:

- i progetti di ricerca e innovazione strumentali all'aumento della competitività del Paese, da realizzare in Italia da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri;
- i progetti mirati a specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- le procedure volte al supporto operativo ed amministrativo dei progetti sopra citati.

### • Fondo per la difesa cibernetica (Art. 1, comma 227)

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo volto ad aumentare l'efficacia degli interventi in materia di difesa cibernetica, avente una dotazione finanziaria di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

<sup>17</sup> Il testo approvato dalla Camera dei Deputati l'8 dicembre 2018 prevedeva, invece, un importo pari a 5 milioni di euro per il 2019 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021